

Legge regionale n. 29 del 7 agosto 2002 – Art 20

Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità

(...)

Art. 20 Nomina Direttori Generali.[17]

[1. La nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza contrattuale] [18].

2. È fatto obbligo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di garantire l'equilibrio economico. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico i Direttori Generali decadono automaticamente dall'incarico.

3. Per esigenze di carattere straordinario possono essere nominati dalla Giunta Commissari nelle Aziende Sanitarie ed in quelle Ospedaliere preferibilmente scelti tra i dirigenti in servizio della Pubblica Amministrazione e di Enti privati di media e grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità svolta con autonomia gestionale e di risorse, per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di dodici mesi [19].

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari, ai quali è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere [20].

Note:

[17] Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Articolo 20. Nomina Direttori Generali. 1. La nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere, ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile in qualsiasi momento con il venir meno del rapporto di fiducia da parte dell'organo che li ha nominati ove si riscontri un'azione di contrasto e di non osservanza dei programmi, delle direttive e degli obiettivi stabiliti dalla Regione.».

[18] Comma abrogato dall'art. 22, comma 2, lettera d), L.R. 19 marzo 2004, n. 11.

[19] Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 20 aprile 2016, n. 11, a decorrere dal 22 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della stessa legge).

[20] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 marzo 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(...)